

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 2022/2023

Tra

La Federazione "SUSY LEAGUE", con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 1, in persona del Presidente p.t., Avv. LUCA MIHCELI;  
Di seguito e per brevità denominato:

Federazione

e

la Società "CENTRO TIM di NG", in persona del legale rapp.te p.t. Dr. NARPINI GIANLUCA nato a Frosinone il giorno 11/07/1981 e residente in Boville Ernica (FR) Via Colle Fauccio n. 38, di seguito e per brevità denominato:

Sponsor

### PREMESSO

- A) che la Federazione esercita attività di fantacalcio allestendo uno dei campionati più belli d'Europa;
- B) che tale Federazione è composta da 12 Società con altrettanti Presidenti ubriaconi, oltre al Presidente di Federazione;
- C) che ogni anno in sede di asta viene consumata una quantità smodata di litri di birra;
- D) che la Federazione, per far fronte agli esagerati costi portati dal consumo alcolico, necessita annualmente di una apposita sponsorizzazione e che espressamente intende concedere per la stagione sportiva 2024/2025 il nome della propria lega ad uno sponsor aggiudicante;
- E) che già far data dalla stagione 2022/2023 veniva stipulato contratto di sponsorizzazione con la Società "CENTRO TIM di NG", proseguito anche nella successiva stagione 2023/2024;
- F) che è intenzione e volontà della Società "CENTRO TIM di NG", in persona del legale rapp.te p.t. Dr. NARPINI GIANLUCA rinnovare la sponsorizzazione anche per la stagione 2024/2025 con la Federazione per i motivi di cui ai punti sub B, C e D;
- G) che in virtù del presente accordo il campionato organizzato dalla Federazione prenderà il nome di "SERIE A CENTRO TIM DI NG" a fronte delle condizioni di seguito riportate e concordate tra le Parti.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la Federazione "SUSY LEAGUE", in persona del Presidente p.t., Avv. LUCA MIHCELI da una parte e la Società "CENTRO TIM di NG", in persona del legale rapp.te p.t. Dr. NARPINI GIANLUCA dall'altra, con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue.

#### 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


#### 2. OGGETTO

La Federazione concede allo Sponsor, che accetta, la sponsorizzazione per l'anno 2024/2025, per effetto della quale l'incipiando campionato prenderà il nome di "SERIE A CENTRO TIM DI NG".

Federazione

\_\_\_\_\_

Sponsor



È fatto obbligo per lo Sponsor di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il regolare versamento degli oneri, in particolare il rispetto delle prescrizioni in materia fiscale e previdenziale.

### **3. MERCE CEDUTA IN SPONSORIZZAZIONE**

Lo Sponsor si impegna a mettere in palio n. 3 buoni Amazon del valore di: € 50,00 per il vincitore della Serie A CENTRO TIM di NG; di € 25,00 al secondo classificato; di € 10,00 al vincitore della Coppa Italia.

### **4. DURATA**

La durata del presente contratto di sponsorizzazione viene concordemente fissata in anni sportivi 1 (uno) a decorrere dalla data del 01/09/2024, intendendosi così la scadenza di detto contratto fissata al 30/06/2025 e non prevedendo alcun tacito rinnovo dello stesso. Alla data del 08/09/2024, giorno fissato per l'assemblea di Federazione per lo svolgimento dell'asta, decorrerà l'obbligo, da parte dello Sponsor, di i premi così come specificati al precedente art.34 e nella misura indicata al successivo art. 5.

Dalla sottoscrizione del presente contratto, non è prevista disdetta alcuna da entrambe le parti.

### **5. PREZZO**

Il corrispettivo del presente patto di sponsorizzazione, comprensivo di ogni onere (ivi compresi gli oneri comunque connessi e conseguenti al complesso di tutti gli elementi che concorrono a formare sponsorizzazione oggi concessa per la durata del presente contratto) e nulla escluso viene pattuito nella somma di € 85,00 (ottantacinque/00) per l'intera stagione IVA inclusa che lo Sponsor corrisponderà nelle modalità indicate negli artt. 3 e 4 nelle mani del Presidente di Federazione alla data dell'08/09/2024 ed a semplice richiesta del detto ultimo.

Il pagamento del corrispettivo di sponsorizzazione di cui al presente articolo non può essere sospeso né ritardato né tantomeno dilazionato da pretese od eccezioni dello Sponsor, qualunque ne sia il titolo, salvo successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

Le Parti convengono che il mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo o anche di una parte dello stesso, costituisce lo Sponsor in mora con la conseguente possibilità per la Federazione di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, oltre che di agire per l'eventuale risarcimento per danno cagionato anche da lucro cessante.

### **6. DESTINAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE**

Lo Sponsor si impegna a versare la somma predetta al solo ed unico fine di far divertire oltre che ubriacare tutti i partecipanti in sede d'asta.

La Federazione rimarrà estranea a ogni atto di molestia dovuta all'eccesso di ebbrezza.


### **7. DIRITTO DI PRELAZIONE**

Alla cessazione del rapporto di sponsorizzazione, la Federazione sarà libera di rinegoziare nuovo e diverso rapporto per i medesimi fini, salvo il diritto di prelazione legale acquisito dallo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo.

Federazione

---

Sponsor



### 8. RAPPORTI CON I PRESIDENTI

In ogni caso lo Sponsor si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a mantenere sani e distesi rapporti con tutti i membri della Federazione e dell'asta e del fantacalcio stesso, impegnandosi sin da ora a concedere sconti e rateizzazioni particolari per l'acquisto di apparati, device, prodotti e servizi presso la propria Azienda CENTRO TIM DI NG, sita in Via Giglio in agro di Veroli (FR).

### 9. REGISTRAZIONE

Le imposte e tasse, le spese di registrazione, nonché le spese notarili, inerenti e conseguenti il presente contratto di sponsorizzazione nei termini di legge sono a carico dello Sponsor.

### 10. FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione verrà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Frosinone.

### 11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni inerenti il presente contratto le parti eleggono il rispettivo domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe.

Letto, confermato e sottoscritto in Veroli, Li 05/09/2024.

La Federazione  
Avv. LUCA MICHELI

Lo Sponsor  
Dr. GIANLUCA NARPINI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del retroesteso contratto.

La Federazione  
Avv. LUCA MICHELI

Lo Sponsor  
Dr. GIANLUCA NARPINI

Federazione

---

Sponsor




---